

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 luglio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE			
LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2020, n. 29. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola. (21R00143).....	Pag. 1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2020, n. 5/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica". (21R00139)	Pag. 5
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 30. Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie. (21R00144).....	Pag. 2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2020, n. 6/R. Regolamento regionale recante: "Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica (Articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7). (21R00140)....	Pag. 10
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2020, n. 31. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie. (21R00145).....	Pag. 4	REGIONE TOSCANA	
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 32. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19). (21R00146)	Pag. 5	LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 97. Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021. (21R00150)	Pag. 12
		LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 98. Legge di stabilità per l'anno 2021. (21R00151)	Pag. 18





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2020, n. 29.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49S4 del 3 dicembre 2020)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, convocata in videoconferenza;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle spese. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato, quanto alla previsione della competenza.

2. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato, quanto alla previsione di competenza.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1

1. L'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è sostituito dal seguente:

«Art. 9. *(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)*. — 1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.

3. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.

4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse già iscritte nelle annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, nella missione 16, programma 16.01.».

2. L'allegato B di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 è sostituito dall'allegato B alla presente legge.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1

1. La lettera *f*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituita dalla seguente:

«*f*) le risorse finanziarie necessarie e il loro riparto;».

2. Al comma 5 dell'art. 109 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2022».

3. Al comma 2 dell'art. 110 della legge regionale n. 1/2019 le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2022».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° dicembre 2020

CIRIO

(Omissis).

21R00143



LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S4 del 17 dicembre 2020)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2019

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2019 di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 161.427.898,70 in conformità con quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 25/2020.

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2019

1. In base all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 25/2020 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2019 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 100/2020/SRCPIE/PARI del 24 settembre 2020, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.630.431.152,01.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 25/2020 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un

importo pari ad euro 6.228.640.703,82, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Art. 4.

Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2019

1. In attuazione dell'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è consentita, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per l'esercizio finanziario 2020 della Regione ad euro 106.963.014,91.

2. Nel bilancio di esercizio 2020 è iscritta in entrata ed in spesa una quota di avanzo pari all'importo di cui al comma 1, come articolato nell'allegato B alla presente legge, in applicazione in spesa della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019, secondo la seguente articolazione:

a) euro 5.963.014,91 per vincoli derivanti da trasferimenti;


b) euro 101.000.000,00 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente, già iscritti a bilancio con provvedimento di legge di variazione disposto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5.

Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 28.610.662,29, quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 1.276.979.357,39, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare



dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.304.269,98, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 19.016.000,00 quanto alla previsione di competenza.

Art. 6.

Allegati all'assestamento di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli (allegato G);

d) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato H);

e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);

g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);

h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2020-2022 (allegato N);

i) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);

j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);

k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q);

l) relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 2-*quater* dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. L'Assemblea del consorzio, tenuto conto della particolare complessità dell'ente, determina l'am-

montare dell'indennità del Presidente dell'Agenzia e del gettone di presenza dei rimanenti consiglieri d'amministrazione, nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale).».

Art. 8.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/2010

1. All'art. 51, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole «per un massimo di tre esercizi consecutivi», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di otto esercizi consecutivi».

2. All'art. 51, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 3/2010, le parole «per un massimo di tre esercizi consecutivi», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di otto esercizi consecutivi».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/2020

1. Dopo la lettera b), del comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.».

Art. 10.

Sostituzione dell'allegato 26 alla legge regionale n. 25/2020

1. L'allegato n. 26 (Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2019) alla legge regionale n. 25/2020 è sostituito con l'allegato S) alla presente legge.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 dicembre 2020

CIRIO

(*Omissis*).

21R00144



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2020, n. 31.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52S4 del 24 dicembre 2020)

Il consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello statuto della regione e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2021 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2020-2022 della regione, approvato con legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2020 e dalla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie).

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese per investimenti collegati all'accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin-

ce autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), alle spese previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi comitati di sorveglianza.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47

1. A decorrere dal periodo di imposta 2021 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è soppressa.

2. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina) sono abrogati.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigenza delle norme di cui al comma 2.

Art. 3.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 13/2020

1. All'art. 68, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID-19), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Gli articoli 1 e 3 sono dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. L'art. 2 entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 2020

CIRIO

(Omissis).

21R00145



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 53S3 del 31 dicembre 2020)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Sostegno al reddito degli operai forestali della Regione Piemonte*). — 1. Agli operai forestali a tempo determinato e indeterminato in forza alla Regione Piemonte alla data del 30 settembre 2020 che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto un bonus una tantum dell'importo di euro 600,00.

2. Alla spesa per i bonus di cui al comma 1, quantificata in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.»

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2020

Il Vice Presidente: CAROSSO

(*Omissis*).

21R00146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2020, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52S4 del 24 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 84-2637 del 18 dicembre 2020;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento Regionale recante: «Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica»


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), e della



legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque):

a) l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone regionale per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

b) la misura del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;

c) la misura del canone regionale di concessione per la derivazione di acqua pubblica per le utenze ad uso energetico con una potenza nominale media di concessione inferiore o uguale a 3.000 kW.

2. Le disposizioni di cui al capo III non si applicano alle grandi concessioni di derivazione a scopo idroelettrico volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica;

b) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;

c) canone aggiuntivo: il corrispettivo dovuto dai titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della concessione;

d) direzione regionale competente: la direzione dell'Amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;

e) grandi derivazioni a scopo idroelettrico: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kW di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;

f) Mercato del Giorno Prima (MGP): la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;

g) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;

h) potenza nominale media annua, espressa in chilowatt: $P = 9,81 \times H \times Q$, dove H è il salto nominale medio (espresso in metri) e Q è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine «salto nominale medio» si intende la differenza fra il carico to-

tale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;

i) prezzo zonale orario: quello relativo alla zona «Nord», reso disponibile dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) mediante il proprio sito internet;

l) prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso;

m) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;

n) utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da un provvedimento dell'autorità concedente.

Capo II

DISCIPLINA DEL CANONE PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

Art. 3.

Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche


1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione Piemonte un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. Il canone di cui al comma 1 decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

3. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale.

4. Le variazioni in aumento del canone di concessione, conseguenti alle variazioni dei parametri di concessione, decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.

5. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente, fatta eccezione per quelle conseguenti alla rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.



Art. 4.

Misura del canone

1. L'importo unitario della componente fissa del canone annuo è pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è pari al 3 per cento dei ricavi normalizzati. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all'euro inferiore.

Art. 5.

Aggiornamento del canone

1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la componente fissa del canone di cui all'articolo 4 è aggiornata proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

2. All'aggiornamento si procede, maggiorando l'importo unitario della componente fissa del canone di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT, quando la variazione annua cumulata di quest'ultimo, rispetto all'annualità 2021, è superiore o uguale al 5 per cento.

3. Con le stesse modalità si procede agli aggiornamenti successivi, considerando come anno di riferimento per la variazione annua cumulata dell'indice ISTAT quello relativo all'ultimo aggiornamento.

4. Ai fini della variazione annua dell'indice ISTAT viene considerata la variazione del mese di settembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.

Art. 6.

Ricavi normalizzati

1. I ricavi normalizzati sono direttamente correlati all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e quantificati per ciascuna utenza, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima.

2. I dati di energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico sono forniti, su base annua, dalla società Tema S.p.A. mediante trasmissione informatica.

3. Ai fini della quantificazione dei ricavi normalizzati di cui al comma 1, nel caso in cui il regolamento di cui all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)) stabilisca la monetizzazione dell'energia elettrica fornita gratuitamente, il valore dell'energia gratuita monetizzata è sottratto dai ricavi normalizzati prima dell'applicazione della percentuale prevista dall'articolo 4, comma 1.

4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti al consuntivo dell'anno solare antecedente all'annualità di riferimento del canone di concessione.

5. Nel biennio successivo all'annualità di riferimento del canone di concessione, la Regione verifica presso la società Terna S.p.A. eventuali variazioni della quantità di energia elettrica immessa in rete rispetto a quella precedentemente conteggiata e procede alla rideterminazione dei ricavi normalizzati al fine della richiesta di integrazione del canone dovuto.

6. I concessionari sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni necessarie per l'identificazione univoca delle misurazioni dell'energia elettrica immessa in rete. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario e può comportare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

7. Nel caso di grandi concessioni di derivazione a scopo idroelettrico il cui impianto è direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, i ricavi normalizzati, quantificati con le modalità di cui al comma 1, sono correlati all'effettiva quantità di energia elettrica prodotta netta. Al fine della determinazione dell'energia elettrica prodotta netta, il concessionario installa idonee apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari.

Art. 7.


Versamento del canone

1. La prima annualità del canone di concessione e le variazioni in alimento conseguenti a provvedimenti di variante sono versate entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.

2. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato in due rate semestrali aventi rispettivamente scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio dell'anno di riferimento. La prima rata è quantificata in relazione alla componente fissa del canone dovuto, mentre la seconda è quantificata in relazione alla componente variabile.

3. Per le nuove concessioni, le concessioni in scadenza e le variazioni in aumento rilasciate in corso d'anno, la componente fissa del canone è dovuta in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

4. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indi-



cando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, gli estremi del provvedimento di concessione, l'anno di riferimento e la causale «Canone per uso di acqua pubblica».

Capo III

DISCIPLINA DEL CANONE AGGIUNTIVO PER LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

Art. 8.

Canone aggiuntivo

1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone demaniale per l'utilizzo delle acque, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della concessione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.

3. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

Art. 9.

Misura del canone aggiuntivo

1. Il canone annuo aggiuntivo di cui all'articolo 8 è pari a 20,26 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. Il canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.

3. L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.

Art. 10.

Versamento del canone aggiuntivo

1. Il canone aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, contestualmente alla componente fissa del canone di concessione di cui al capo II.

2. Relativamente alla prima annualità e all'annualità di assegnazione della concessione, il canone aggiuntivo è dovuto in ragione di ratei mensili per ciascun mese di gestione della concessione scaduta. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

3. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ultimi, l'anno di riferimento e la causale «Canone per uso di acqua pubblica».

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Introito

1. L'introito delle annualità dei canoni di cui ai capi II e III è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.

2. La direzione regionale competente provvede, in tempo utile per la scadenza del 31 gennaio di ogni anno, all'invio agli utenti di apposito avviso di pagamento, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti per la componente fissa del canone di concessione di cui al capo II e per il canone aggiuntivo di cui al capo III. Il mancato o ritardato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

3. Il versamento della componente variabile del canone di cui al capo II è effettuata, entro il 31 luglio, a seguito di apposita richiesta di pagamento inviata dalla direzione regionale competente, nella quale è quantificato l'importo dovuto sulla base dei ricavi normalizzati.

Art. 12.

Controllo delle riscossioni annuali e rimborsi

1. Il controllo delle riscossioni annuali e il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto, sono effettuati con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica «Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20» e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»).

Art. 13.

Omesso, insufficiente o ritardato pagamento e riscossione coattiva

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento regionale 15/2004.



Capo V

MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI
6 DICEMBRE 2004, N. 15 E 10 OTTOBRE 2005, N. 6

Art. 14.

Modifica all'articolo 1 del r.r. 15/2004

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 15/2004 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, salvo ove diversamente stabilito.»

Art. 15.

Modifica all'articolo 4 del r.r. 15/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 15/2004 le parole: «per causa a lui imputabile,» sono soppresse.

Art. 16.

Modifica all'articolo 5 del r.r. 15/2004

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 15/2004 è inserito il seguente:

«1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è esentato dal pagamento del canone l'uso dell'acqua per riqualificazione di energia.»

Art. 17.

Modifiche agli articoli 10 e 20 del r.r. 15/2004

1. Ai commi 1, 3 e 6 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'articolo 20 del regolamento regionale 15/2004 le parole: «entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di scadenza fissata nell'apposita».

2. Al comma 7 dell'articolo 10 del regolamento regionale 15/2004 le parole: «, previa comunicazione alla direzione regionale competente,» sono soppresse.

Art. 18.

Modifica all'articolo 11 del r.r. 15/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 15/2004 le parole: «entro il 30 novembre di anno provvede» sono sostituite dalle seguenti: «provvede, in tempo utile per la scadenza del 31 gennaio di ogni anno.»

Art. 19.

Modifica all'articolo 15-bis del r.r. 15/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 15-bis del regolamento regionale 15/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il curatore fallimentare o altro soggetto interessato possono chiedere la variazione della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/2003. In tale caso l'obbligo di pagamento del canone è trasferito al nuovo titolare della concessione a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento.»

Art. 20.

Modifiche all'articolo 2 del r.r. 6/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6/2005 è sostituita dalla seguente:

«d) energetico:

1) 28,50 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kW 20;

2) 33,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 20 e inferiore a kW 220;

3) 36,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 220 e inferiore a kW 1.000;

4) 38,00 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione da kW 1.000 a kW 3.000;».

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6/2005 è abrogata.

Art. 21.

Modifica all'articolo 4 del r.r. 6/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 6/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di cui al comma 1, ferma restando la potenza nominale media di concessione, la quantificazione del canone relativo all'uso energetico, è fatta sulla base delle potenze nominali medie dei singoli impianti idroelettrici.»

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 6/2005

L'articolo 5 del regolamento regionale 6/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Aggiornamento del canone)

1. Gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati annualmente, con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, sulla base del tasso di inflazione programmato.»


Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque

1. Una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela del-



le acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione. La medesima disposizione si applica alle nuove concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, a quelle con titolo di concessione in corso di validità e a quelle scadute, nelle more della loro assegnazione.

Art. 24.

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge;

b) l'articolo 18-bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, per effetto di quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 dicembre 2020

CIRIO

21R00139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2020, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica (Articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 S4 del 24 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 84-2636 del 18 dicembre 2020;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica (art. 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. (Legge di stabilità regionale 2020)), le modalità di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica da parte dei titolari di grandi derivazioni idroelettriche, le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali e tra la regione e le altre regioni.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) grandi derivazioni idroelettriche: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 chilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 chilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;

b) Mercato del giorno prima (MGP): la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;

c) prezzo zonale orario: il prezzo che si forma sul Mercato del giorno prima, relativo alla zona «Nord», reso disponibile dal Gestore dei mercati energetici (GME) mediante il proprio sito internet.


Capo II

DISCIPLINA DELLA FORNITURA GRATUITA DELLA ENERGIA ELETTRICA

Art. 3.

Quantificazione dell'energia a titolo gratuito

1. Per ogni grande derivazione idroelettrica sono fornite alla Regione annualmente e a titolo gratuito 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione.



2. Per le nuove concessioni di grande derivazione idroelettrica l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalla data di effettiva entrata in esercizio degli impianti.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, in base a quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2020 e dal presente regolamento, l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche soggette all'obbligo di fornitura di energia gratuita con l'indicazione, per ciascuna di esse, del quantitativo di energia da fornire.

Art. 4.

Percentuale di energia da destinare ai territori provinciali e della Città metropolitana

1. L'energia gratuita quantificata ai sensi dell'art. 3 è destinata per una quota pari al cinquanta per cento ai territori provinciali e al territorio della Città metropolitana interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche.

2. La restante quota dell'energia gratuita, pari al cinquanta per cento, è ripartita tra i territori provinciali e il territorio della Città metropolitana in rapporto alla popolazione residente, come risultante dalle rilevazioni ISTAT alla data del 31 dicembre 2019.

3. L'energia gratuita assegnata ai sensi dei commi precedenti è destinata ai servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati con le modalità di cui all'art. 10.

4. Nel caso in cui la centrale di produzione idroelettrica e le opere di presa e di derivazione interessino i territori di più province o della Città metropolitana, la ripartizione della quota di energia di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento al territorio provinciale o della Città metropolitana su cui insiste la centrale di produzione idroelettrica;

b) il 50 per cento in parti uguali ai territori provinciali o della Città metropolitana su cui insistono le opere di presa e le infrastrutture afferenti alla derivazione.

5. La quota di energia gratuita spettante a ciascun territorio provinciale e al territorio della Città metropolitana ai sensi del presente articolo è definita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Monetizzazione dell'energia gratuita

1. La cessione dell'energia elettrica quantificata annualmente ai sensi dell'art. 3 avviene mediante integrale monetizzazione del corrispettivo valore sul mercato all'ingrosso.

2. La monetizzazione è effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio riferito alla zona «Nord».

3. Il prezzo zonale orario medio è determinato come media dei prezzi zionali orari, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria dall'impianto, resa disponibile dal gestore della rete elettrica nazionale Terna S.p.a.

4. Per le nuove concessioni di grande derivazione idroelettrica, e per la sola prima annualità, il prezzo zonale orario medio è determinato come media semplice dei prezzi zionali orari.

5. Il prezzo zonale orario medio di cui ai commi 3 e 4 è relativo all'anno solare precedente all'annualità a cui si riferisce la monetizzazione.

Art. 6.

Versamento alla regione

1. Il corrispettivo dell'energia gratuita è dovuto per anno solare ed è versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua con scadenza al 31 luglio di ogni anno.

A tale fine la direzione regionale competente provvede all'invio di apposita richiesta di pagamento, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.

2. La prima annualità del corrispettivo dell'energia gratuita e le variazioni in aumento conseguenti a provvedimenti di variante della concessione sono versati entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla direzione regionale competente.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte mediante la piattaforma pagoPA, ovvero mediante altre modalità, indicando gli estremi identificativi dell'obligato, il codice utenza, il numero della richiesta di pagamento e la causale «Monetizzazione cessione gratuita dell'energia elettrica».

Art. 7.

Introito

1. L'introito del corrispettivo dell'energia gratuita è gestito tramite la procedura informatica di Gestione riscossione canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.

Art. 8.


Controllo delle riscossioni annuali e rimborsi

1. Il controllo delle riscossioni annuali e il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto, sono effettuati con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15.

Art. 9.

Omesso, insufficiente o ritardato pagamento e riscossione coattiva

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento regionale n. 15/2004, in quanto compatibili.



Art. 10.

Destinazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 7/2020, le risorse derivanti dalla monetizzazione di cui all'art. 5 sono destinate prioritariamente ai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali.

2. Gli atti emanati in applicazione del presente regolamento che prevedono l'eventuale attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale, almeno ogni due anni, individua le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari a cui attribuire, nel periodo temporale considerato, le risorse finanziarie, unitamente ai criteri di riparto delle medesime. I criteri di riparto sono definiti in funzione dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari e, ove possibile, dell'eventuale quota di autoproduzione da fonti rinnovabili.

4. In ragione dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 e dei suoi effetti sul sistema sanitario piemontese, per gli anni 2020 e 2021 le risorse finanziarie sono prioritariamente destinate ai pubblici servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali. I criteri di riparto delle risorse sono definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale che, tenendo conto dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari, laddove le risorse di cui all'art. 4, commi 1 e 2 risultino eccedenti rispetto all'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari, localizzati nei differenti territori provinciali e della Città metropolitana, può disporre che l'eccedenza vada ridistribuita secondo un meccanismo di perequazione territoriale solidale, al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse per il superamento delle criticità connesse alla pandemia.

Art. 11.

Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali

1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni le modalità di riparto dell'energia fornita gratuitamente sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.

2. Le grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di più stati e che sono regolate da accordi internazionali sono soggette all'obbligo di fornitura di energia gratuita solo se la centrale di produzione idroelettrica è ubicata sul territorio nazionale.

Capo III

NORME FINALI

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 dicembre 2020

CIRIO

21R00140

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 97.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del 31 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);



Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) la Giunta regionale ha disposto il trasferimento all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana della somma di euro 700.000,00 per l'anno 2018, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa, in via Zamenhoff, di proprietà della AOU pisana, per consentirvi il trasferimento di dipendenti regionali. In fase di realizzazione degli interventi, l'AOU pisana ha richiesto risorse aggiuntive per far fronte agli aumenti dei costi generati da ulteriori lavorazioni, e conseguentemente la durata dell'utilizzo gratuito del bene da parte della Regione Toscana viene proporzionalmente rideterminata in quattordici anni;

2. È opportuno accordare un contributo straordinario al Comune di Firenze per sostenere le spese relative all'acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio-ricreative di «Palazzo Wannay», palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare, che avrà la possibilità di ospitare eventi sportivi regionali di grande richiamo;

3. È opportuno consolidare le azioni, avviate nel 2018, di sostegno ai comuni toscani con popolazione minore di 5.000 abitanti mediante contributi per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di viabilità comunale;

4. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Lucca per la realizzazione di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l'ospedale nel Comune di Lucca per migliorare la viabilità proprio in direzione dell'ospedale;

5. È opportuna la compartecipazione della Regione a un intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 95 «Sforzesca» in Provincia di Grosseto, per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la zona industriale di Piancastagnaio e la viabilità principale;

6. È necessario favorire la realizzazione di un adeguato collegamento tra la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster;

7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero con la SP2 Lodovica, consentendo il collegamento tra il capoluogo e la zona industriale e residenziale della località Socciglia della frazione di Anchiano;

8. È opportuno finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume sull'Arno nel Comune di Figline Incisa Valdarno;

9. È opportuno finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e di Signa;

10. È opportuno prevedere un contributo in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, suddiviso fra i due enti in percentuale uguale, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell'attività termale, in considerazione dell'impatto sui territori della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 in una fase di transizione connessa alla razionalizzazione delle società termali ivi ubicate e partecipate dalla Regione;

11. Al fine di limitare l'impatto in termini di consumo energetico e di inquinamento degli impianti di climatizzazione invernale, è opportuno erogare ai comuni contributi finalizzati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore, concentrando le risorse sui cittadini meno abbienti;


12. Allo scopo di assicurare a Sviluppo Toscana S.p.a., società «in house» della Regione Toscana e organismo intermedio dei programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europeo (SIE), la continuità direzionale necessaria sia all'efficace gestione della riprogrammazione dei fondi dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014 - 2020 ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia all'implementazione gestionale della programmazione dei fondi 2020 - 2027, è opportuno derogare all'art. 13, commi da 4 a 5-bis 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

13. È opportuno concedere un contributo straordinario alla Unione dei comuni montani del Casentino per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile sede dell'Unione, nonché per la sua valenza di edificio strategico di protezione civile;

14. È necessario, in considerazione dei ritardi provocati dall'emergenza COVID, prorogare sino alla fine del 2020, il termine entro il quale le Società della salute avrebbero dovuto assumere la gestione diretta delle funzioni legate ai livelli essenziali di assistenza;

15. È opportuno concedere una linea di finanziamento volta ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto, limitando l'accesso a tali finanziamenti ai soli comuni più virtuosi in termini di raccolta differenziata;

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 140.000,00 per l'anno 2021 quale contributo per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in via Zamenhoff, previa sottoscrizione di un accordo modificativo di quello già sottoscritto ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) per la messa a disposizione alla Regione Toscana a titolo gratuito del bene per complessivi quattordici anni.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 140.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 2.

*Contributo al Comune di Firenze
per impiantistica sportiva*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale per un importo complessivo pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Firenze, per sostenere le spese relative all'acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio-ricreative di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare contigua, posto nel Quartiere 4.

2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono disciplinate da un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscrivere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 3.

*Interventi straordinari
sulla viabilità pubblica comunale*

1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richiesta avanzata alla Regione Toscana dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti, come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre

2011 o da altra rilevazione della popolazione legale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per anno per ciascun comune proponente. Le richieste devono pervenire entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale privilegiando i comuni che nell'anno precedente non sono risultati beneficiari del contributo ed i comuni con minore popolazione, come risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

a) essere finalizzati a manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;

b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.

4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, il comune garantisce:

a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;

b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.

5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:

a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);

b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;

c) computo metrico estimativo complessivo dell'intervento;


d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2021, di euro 1.500.000,00 nel 2022 e di euro 1.500.000,00 nel 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, 2022 e 2023.

Art. 4.

Interventi stradali asse suburbano di Lucca

1. Per interventi di realizzazione nel Comune di Lucca di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l'ospedale San Luca al fine di migliorare la viabilità in direzione dell'ospedale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di pro-



gramma con il Comune di Lucca, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune medesimo fino all'importo massimo di euro 7.000.000,00 nel triennio 2021 - 2023.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 300.000,00 per il 2021, euro 3.700.000,00 per il 2022 e 3.000.000,00 per il 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, 2022 e 2023.

Art. 5.

Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 «Sforzesca»

1. Per la progettazione e la realizzazione dei primi interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 95 «Sforzesca» di collegamento della zona industriale di Piancastagnaio con la viabilità principale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con la Provincia di Grosseto e i comuni interessati, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia medesima fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 6.

Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana

1. Per l'esecuzione dei lavori di collegamento della viabilità locale con il superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Castelnuovo di Garfagnana un finanziamento straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 nell'anno 2021, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e gli altri soggetti eventualmente interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 7.

Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità del nodo viario di Ponte a Greve, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Firenze per l'importo massimo di

3.900.000,00 nel biennio 2021 - 2022, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti eventualmente interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2021 ed euro 2.400.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 8.

Collegamento tra la Stazione Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster

1. Allo scopo di dare un'adeguata risposta alla futura domanda di mobilità tra la stazione di Firenze Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021 per concorrere all'individuazione di un idoneo collegamento anche con il sistema di mobilità urbana.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. e gli altri soggetti eventualmente interessati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 9.

Collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano

1. Per la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, previa stipula di un accordo con gli enti interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 10.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, per il finanziamento di uno



studio di fattibilità per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, previa stipula di un accordo con gli enti locali interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

Art. 11.

Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e di Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 nel biennio 2021 - 2022, previa stipula di un accordo con la Provincia di Prato e gli altri enti locali interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2021 ed euro 150.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 12.

Progetti di promozione del termalismo

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di complessivi euro 626.937,74 per il triennio 2021 - 2023 in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell'attività termale.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di una proposta progettuale volta alla realizzazione di specifiche iniziative per la promozione e valorizzazione dell'attività termale con particolare attenzione alle attività di tipo socio-assistenziale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 626.937,74, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 208.149,66 per l'anno 2021, di cui euro 104.074,83 a ciascun comune;

b) euro 209.394,04 per l'anno 2022, di cui euro 104.697,02 a ciascun comune;

c) euro 209.394,04 per l'anno 2023, di cui euro 104.697,02 a ciascun comune.

Art. 13.

Interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli impianti termici

1. Al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni finalizzati a:

a) sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore;

b) attuazione di interventi previsti nei piani di azione comunale (PAC) per i comuni di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, sono assicurati i seguenti principi:

a) il contributo di cui al comma 1, lettera a), è riservato ai cittadini meno abbienti, sulla base del loro reddito ISEE privilegiando coloro che non possono accedere ad altri contributi pubblici o detrazioni fiscali;

b) il contributo riservato ai comuni di cui al comma 1, lettera b), è territorialmente concentrato assicurando priorità per le aree su cui eventualmente ricadono procedure di infrazione europee per il superamento dei valori relativi all'inquinamento atmosferico.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro il 30 aprile 2021, stabilisce le modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2.

4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 6.000.000,00 per il triennio 2021 - 2023, si fa fronte secondo la seguente ripartizione:


a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023;

b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 08 «Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023.

Art. 14.

Mandato per l'esercizio 2021 dell'amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.a.

1. Al mandato di amministratore unico con funzioni di direzione di Sviluppo Toscana S.p.a. riferito all'esercizio 2021 non si applicano i commi da 4 a 5-bis 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).



2. La deroga di cui al comma 1 si applica a far data dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio 2020 di Sviluppo Toscana S.p.a. e decade al momento dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio 2021.

Art. 15.

Contributo straordinario in favore della Unione dei comuni montani del Casentino

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2022, alla Unione dei comuni montani del Casentino, a titolo di partecipazione alle spese per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio sito nel Comune di Poppi in via Roma 203, sede dell'Unione.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Unione dei comuni montani del Casentino che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro 450.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022.

Art. 16.

Proroga termine per assunzione della gestione diretta di alcune funzioni da parte delle società della salute

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su specifica e motivata richiesta della società della salute interessata, può prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il termine per l'assunzione delle funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3-ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

Art. 17.

Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economia circolare

1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere le filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di complessivi euro 3.500.000,00 per il triennio 2021 - 2023:

a. a titolo di premialità per i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata;

b. al fine di sostenere la realizzazione di progetti relativi ad interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche

alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007), che provvede ad assegnarli ai comuni che, nell'ambito del relativo ATO, si siano contraddistinti per i migliori risultati nella raccolta differenziata nell'anno precedente, in termini assoluti e di differenziale, tenuto conto anche di aspetti di tipo qualitativo. Tali contributi sono vincolati all'utilizzo, da parte dei comuni assegnatari, per la realizzazione di interventi o azioni finalizzati ad investimenti in materia di economia circolare.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ATO di cui alla legge regionale n. 69/2011 che provvede ad assegnarli ai comuni che nell'ambito del relativo ATO, elaborino e presentino, in forma singola o associata, progetti volti alla realizzazione di interventi legati alla creazione ed al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita quali/quantitativa della raccolta differenziata.

4. Possono presentare i progetti di cui al comma 3, solo i comuni che, nell'ultima annualità per la quale sia disponibile il dato ufficiale, abbiano raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa nazionale.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità operative e attuative per l'assegnazione dei contributi in coerenza con i principi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 900 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 03 «Rifiuti», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);

b) euro 700.000,00 per l'annualità 2021, euro 700.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 1.200.000,00 per l'annualità 2023 a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'art. 14 e dell'art. 16 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2021 - 2023, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023).



Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2020

GIANI

(*Omissis*).

21R00150

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 98.

Legge di stabilità per l'anno 2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del 31 dicembre 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022);

Vista la legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali);

Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione regionale per le pari opportunità nella seduta dell'11 dicembre 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle autonomie sociali nella seduta dell'11 dicembre 2020;

Considerato quanto segue:

1. È opportuno migliorare e semplificare la disciplina dei contributi ai piccoli comuni per investimenti di cui all'art. 82-*bis* della legge regionale n. 68/2011, in parti-



colare estendendo le spese ammissibili e sopprimendo l'obbligo di cofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali, confermando anche per il 2021 le norme transitorie già previste per il 2020, per la concessione dei contributi ai piccoli comuni e alle unioni di comuni, disciplinati rispettivamente dagli articoli 82 e 90 della legge regionale n. 68/2011, per tenere conto della particolare situazione in cui si sono trovati gli enti locali a seguito dell'emergenza sanitaria;

2. È opportuno modificare, per i contributi per investimenti concessi ai piccoli comuni nel 2020, i termini posti al comune beneficiario per l'effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell'esigibilità delle spese, posticipandoli al 30 giugno 2021, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria;

3. È necessario correggere la disposizione attualmente vigente del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 per consentire che, anche le risorse che residueranno a seguito del pagamento della attività svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dal Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CoSviG), possano essere impiegate per la realizzazione di progetti aventi finalità di miglioramento ambientale;

4. È opportuno stanziare ulteriori 300.000,00 euro al fine di soddisfare le graduatorie, approvate a seguito di bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, per il sostegno delle cooperative di comunità di cui all'art. 11 -bis della legge regionale n. 73/2005;

5. È opportuno dare continuità anche per l'anno 2023 alle azioni del programma pluriennale della legge regionale n. 32/2009 per attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie del territorio toscano, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari da parte dei soggetti che operano nel settore assistenziale e del terzo settore;

6. È opportuno modificare l'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 per dare coerenza al contesto attuale nel quale la Regione Toscana, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e specificatamente dell'art. 5, comma 5, prosegue nella gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) fino all'avvio del nuovo affidamento del servizio;

7. È opportuno conferire maggiore stabilità all'intervento della legge regionale n. 5/2012, con la finalità di sostenere rievocazioni e ricostruzioni storiche e, conseguentemente, i soggetti che questi organizzano ed animano, la cui tutela e la valorizzazione, intesa come «valorizzazione delle distinte identità culturali» del territorio regionale, riveste un elemento identitario ad alta riconoscibilità;

8. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2020 o di proiettare spese già previste anche sull'annualità 2023 ora coperta dal nuovo bilancio, è opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, in modo da assicurare la continuità degli interventi;

9. È necessario prevedere anche per il 2023 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell'ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

10. È opportuno prolungare il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere e contrasto alle discriminazioni anche per l'anno 2023 destinando a tal fine la stessa somma di euro 205.000,00, già prevista a legislazione attualmente vigente per l'annualità 2022;

11. È opportuno proseguire l'azione di finanziamento finalizzata allo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e della sua estensione nell'area metropolitana, aggiungendo il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'estensione della linea 1 dall'ospedale di Careggi verso l'ospedale pediatrico Meyer;


12. È necessario proseguire l'azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) con un fabbisogno aggiuntivo richiesto dal completamento progressivamente crescente degli interventi che necessitano quindi di manutenzione;

13. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità, è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro anche per l'annualità 2023, per dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 81/2017, mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi relativi all'acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali;

14. Per dare continuità alle misure di sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole piccole e medie imprese (PMI) che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti, si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale, aumentando l'importo per l'annualità 2021;

15. È opportuno rafforzare il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado;

16. Al fine di proseguire anche nel 2021 le politiche per incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale nel trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, si ritiene di confermare il livello di spesa del 2020, integrando lo stanziamento di bilancio 2021 di ulteriori euro 340.000,00;



17. È opportuno rafforzare i contributi di cofinanziamento già previsti per le annualità 2021 - 2022 per garantire ad un numero più ampio di comuni i benefici connessi al miglioramento dell'accessibilità dei porti turistici regionali;

18. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello anche nell'annualità 2023;

19. È opportuno assicurare alla Fondazione Guido d'Arezzo un contributo pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2021 per il progressivo completamento del percorso espositivo della collezione «Oro d'autore», di proprietà regionale, in vista della futura costituzione di un museo, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale avente ad oggetto la stessa collezione;

20. Si rende necessario rinviare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e definire quale nuovo termine il 30 giugno 2021, in quanto l'evolvere della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'attuale contesto di rischio, che ha reso necessario prorogare lo stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021, impone la messa in atto di iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio regionale;

21. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 1.

Contributi ai piccoli comuni per investimenti. Modifiche all'art. 82-bis della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 82-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono aggiunti i seguenti periodi: «Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell'anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG.»

2. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 sono soppressi.

3. La lettera *b)* del comma 6 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 è sostituita dalla seguente:

«*b)* i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell'art. 93.»

4. La lettera *c)* del comma 6 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 è abrogata.

5. Il numero 2) della lettera *a)* del comma 9 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;»

6. All'alinea del comma 10 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 dopo le parole: «decreto di concessione.» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.»

7. Dopo il comma 15 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'art. 111, comma 7-undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie sulla disciplina dei contributi alle unioni e ai piccoli comuni. Modifiche all'art. 111 della l.r. 68/2011

1. Il comma 7-decies dell'art. 111 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«7-decies. Le verifiche di effettività di cui all'art. 91, previste per l'anno 2020, sono posticipate all'anno 2022. Negli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all'art. 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell'anno 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all'art. 24, comma 4. I contributi concessi nell'anno 2020 non sono soggetti a revoca. Le risorse previste nel bilancio regionale per gli anni 2020 e 2021 e destinate ai contributi dell'art. 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell'anno 2019. Negli stessi anni 2020 e 2021 i contributi di cui all'art. 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti



delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell'ultima verifica di effettività svolta.».

2. Alla fine del comma 7-undecies dell'art. 111 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: «Per i medesimi contributi concessi nel 2020, il termine di cui all'art. 82-bis, comma 9, lettere a), numero 2), e b), numero 1), e comma 10, lettere a) e b), è posticipato al 30 giugno 2021.».

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 3.

*Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC.
Modifiche all'art. 63 -bis della l.r. 3/1994*

1. Il comma 2-quinquies dell'art. 63-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12 -bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

Art. 4.

*Risorse geotermiche e minerarie.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 45/1997*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole: «quota fino» sono sostituite dalle seguenti: «quota almeno pari».

Art. 5.

*Cooperative di comunità.
Modifiche all'art. della l.r. 73/2005*

1. Nell'alea del comma 4 bis dell'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), la parola «1.890.000,00» è sostituita dalla seguente: «2.190.000,00».

2. Dopo la lettera c) del comma 4-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 73/2005 è aggiunta la seguente:

«c-bis per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 04 «Reti e altri servizi di pubblica utilità», di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 «Spese in conto capitale» ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.».

Art. 6.

*Eccedenze alimentari.
Modifiche all'art. 4 della l.r. 32/2009*

1. Dopo il comma 2-quater dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:

«2-quinquies. È autorizzata un'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2023.».

Art. 7.

*Tutela della qualità dell'aria. Piani di azione comunale.
Modifiche all'art. 12 della l.r. 9/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale individua i comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).»

Art. 8.

*Svolgimento del servizio di TPL.
Modifiche all'art. 102 della l.r. 65/2010*

1. Nell'alea del comma 2 dell'art. 102 della legge regionale 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole: «e, comunque, per un periodo massimo di due anni», le parole: «mediante la stipula di un contratto di concessione» e le parole: «e a far data dalla stipula del contratto medesimo» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «, per gli anni 2018 e 2019,» sono soppresse.

3. Al comma 2-bis dell'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «per le annualità 2018 e 2019 e» sono soppresse.

Art. 9.

Contributi finanziari e attività di valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche all'art. 8 della l.r. 5/2012

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), le parole: «, per l'anno 2020,» sono soppresse.



Art. 10.

*Norma finanziaria.
Modifiche all'art. 13 della l.r. 5/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 5/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 13 della legge regionale 5/2012 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 11.

*Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca.
Modifiche all'art. 45-bis della l.r. 77/2012*

1. Al comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022» e la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».

2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale 77/2012 è sostituito dal seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022 e 2023.».

Art. 12.

*Interventi sul Porto di Livorno.
Modifiche all'art. 34 della l.r. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021,» sono soppresse, e le parole: «di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2041».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022 e 2023.».

3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2041».

Art. 13.

*Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena.
Modifiche all'art. 6 della l.r. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2023».

2. La lettera b-bis del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«h-bis di euro 120.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;».

3. Dopo la lettera b-bis del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«b-ter di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

Art. 14.

*Interventi contro la violenza di genere.
Modifiche all'art. 9 della l.r. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «205.000,00 per l'anno 2020, euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

2. Il comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».



Art. 15.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 77/2017

1. L'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina*). — 1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 7.300.000,00 per gli anni 2021 e 2022, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:

a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l'importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2021 - 2022;

b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'ospedale Meyer per l'importo massimo di euro 100.000,00 nel 2021.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte per l'importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021 e 2022.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.»

Art. 16.

*Manutenzione rete ciclabile.
Modifiche all'art. 14 della l.r. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 la parola: «2022» è sostituita dalla seguente: «2023».

2. La lettera b-bis del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b-bis fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;».

2. Dopo la lettera b-bis del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«b-ter fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio 2021 - 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo la seguente ripartizione:

- 1) euro 255.000,00 per l'anno 2021;
- 2) euro 340.000,00 per l'anno 2022;
- 3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.».

Art. 17.

Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale. Modifiche all'art. 5 della l.r. 81/2017

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), le parole: «pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2019 e 2020» sono soppresse.

Art. 18.

*Mobilità persone con disabilità.
Modifiche all'art. 9 della l.r. 81/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 81/2017 le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 81/2017, è aggiunta la seguente:

«b-bis per l'anno 2023, per l'importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" e, per l'importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2023.».

Art. 19.

*Sostegno alle PMI del «sistema neve» in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 73/2018*


1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), la parola: «140.000,00» è sostituita dalla seguente: «200.000,00».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

«b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;».

3. Dopo la lettera b del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2018 è aggiunta la seguente:

«b-bis) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».



Art. 20.

Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue:

a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;

b) per l'anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

c) per gli anni 2021, 2022 e 2023, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

Art. 21.

Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'art. 7 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «310.000,00» è sostituita dalla seguente: «505.684,14».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 22.

Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all'art. 10 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022.».

Art. 23.

Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'art. 13 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2022.».

Art. 24.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della l.r. 19/2019


1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), le parole «162.134.804,54 per il triennio 2019 - 2021» sono sostituite dalle seguenti: «223.134.804,54 per il periodo 2019 - 2022» e le parole: «ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 40.000.000,00 per l'anno 2022».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 223.134.804,54, si fa fronte:

a) per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;

b) per l'anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;



c) per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente per euro 71.000.000,00 ed euro 40.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 202 e 2022.».

Art. 25.

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'art. 16 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2019 le parole: «ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 420.000,00 per l'anno 2021».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2019 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:

a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 26.

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'art. 29 della l.r. 65/2019

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 65/2019 è sostituita dalla seguente:

«b) fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infra-strutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 27.

Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'art. 32 della l.r. 65/2019

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 28.

Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all'art. 33 della l.r. 65/2019

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 65/2019 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 65/2019 è sostituita dalla seguente:

«b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infra-strutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 29.

Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all'art. 4 della l.r. 79/2019

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 20.342.900,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 7.500.000,00 per il 2020, per l'acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;


b) euro 12.842.900,00 per il 2021, per l'acquisto del complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte rispettivamente:

a) per euro 7.500.000,00 per il 2020 nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 12.842.900,00 per il 2021 nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».



Art. 30.

Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'art. 8 della l.r. 79/2019

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019:

a) dopo le parole: «spazi portuali» sono inserite le seguenti: «e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto»;

b) le parole: «100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 dopo le parole: «che stabilisce le» sono inserite le seguenti: «priorità di intervento e le».

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021 e euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

Art. 31.

Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'art. 12 della l.r. 79/2019

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».

Art. 32.

Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'art. 14 della l.r. 79/2019

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 33.

Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all'art. 16 della l.r. 79/2019

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 79/2019 dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, si fa fronte rispettivamente:


a) per euro 250.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 250.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.».

Art. 34.

Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Abrogazione dell'art. 2 della l.r. 28/2020

1. L'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022), è abrogato.



Art. 35.

Contributo alla Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione «Oro d'autore». Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 40/2020

1. L'art. 3 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Contributo alla Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione "Oro d'autore"). — 1. La giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2021, a favore della Fondazione Guido d'Arezzo, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione "Oro d'autore", di proprietà regionale, di cui all'art. 43, comma 1, della l.r. 65/2019, finalizzato all'allestimento del percorso espositivo che progressivamente evolverà in museo, secondo i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale dall'art. 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d'Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. e la regione, subentrata nella proprietà della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.»

Art. 36.

*Accordi con i gestori del servizio idrico.
Modifiche all'art. 1 della l.r. 73/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del de-

manio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Capo III

NORME FINALI

Art. 37.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 4, 6, 7 e 34, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2021 - 2023, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023).

Art. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2020

GIANI

21R00151





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 7 0 3 *

€ 2,00

